

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**Servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni.**

**Concessione Fornitura Generi di sopravvitto**

**PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.09.2025**

REP.

CIG \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA LOMBARDIA**

Contratto in forma pubblica amministrativa per il servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni e per il Centro Prima Accoglienza di Milano

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia,

Avanti a me \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante, designato dal \_\_\_\_\_, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse del Ministero della Giustizia sono comparsi:

- La Dr.ssa \_\_\_\_\_ – Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, domiciliata agli effetti del presente contratto in Via G. Spaggiardi n. 1 nella sede del predetto Centro, la quale interviene a questo atto quale Funzionario rappresentante del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità; (di seguito “Amministrazione Contraente”)

- il Sig. [\_\_\_\_\_], in rappresentanza dell'Impresa [\_\_\_\_\_], con sede in [\_\_\_\_\_], capitale sociale Euro [\_\_\_\_\_], iscritta al Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_], codice fiscale e partita IVA [\_\_\_\_\_], (di seguito “Fornitore”);

**OPPURE**

il Sig. [\_\_\_\_\_], in rappresentanza dell'Impresa [\_\_\_\_\_], con sede in [\_\_\_\_\_], capitale sociale Euro [\_\_\_\_\_], iscritta al Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_], codice fiscale e partita IVA [\_\_\_\_\_], nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:

[\_\_\_\_\_], con sede in [\_\_\_\_\_], via [\_\_\_\_\_], capitale sociale di Euro [\_\_\_\_\_], iscritta al Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_] al n. [\_\_\_\_\_], codice fiscale e partita IVA [\_\_\_\_\_], in persona del legale rappresentante [\_\_\_\_\_];

[\_\_\_\_\_], con sede in [\_\_\_\_\_], via [\_\_\_\_\_] capitale sociale di Euro [\_\_\_\_\_], iscritta al Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_] al n. [\_\_\_\_\_], codice fiscale e partita IVA [\_\_\_\_\_], in persona del legale rappresentante [\_\_\_\_\_]

(di seguito “Fornitore”)

**OPPURE**

il Sig. [\_\_\_\_\_], in rappresentanza del Consorzio [\_\_\_\_\_], con sede in [\_\_\_\_\_], via [\_\_\_\_\_], iscritto al Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_] al n. [\_\_\_\_\_], codice fiscale e partita IVA [\_\_\_\_\_], per conto delle seguenti imprese consorziate:

[\_\_\_\_\_], con sede in [\_\_\_\_\_], via [\_\_\_\_\_] capitale sociale di Euro [\_\_\_\_\_], iscritta al Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_] al n. [\_\_\_\_\_], codice fiscale e partita IVA [\_\_\_\_\_], in persona del legale rappresentante [\_\_\_\_\_];

[\_\_\_\_\_], con sede in [\_\_\_\_\_], via [\_\_\_\_\_] capitale sociale di Euro [\_\_\_\_\_], iscritta al Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_] al n. [\_\_\_\_\_], codice fiscale e partita IVA [\_\_\_\_\_], in persona del legale rappresentante [\_\_\_\_\_]

(di seguito “Fornitore”)

Il componente Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell’Impresa \_\_\_\_\_, a ciò debitamente autorizzato, in quanto \_\_\_\_\_ della stessa, come risulta dal certificato \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ che, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. \_\_\_\_\_ ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l’Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

**PREMESSO CHE:**

- a) L'esperimento della gara è stato autorizzato con nota del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b) Con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione Contraente, ha determinato di procedere all'affidamento del servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni con annesso Centro Prima Accoglienza di Milano;
- c) L'Amministrazione Contraente ha indetto una gara a procedura aperta di cui al Bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. \_\_\_\_ e G.U.R.I. n. \_\_\_\_, nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia – Amministrazione Trasparente all'indirizzo <http://www.giustizia.it> alla Sezione Bandi di Gara e relativi avvisi, per l'affidamento del servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni con annesso Centro Prima Accoglienza di Milano;
- d) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alla precedente lettera c;
- e) Il Fornitore ha prestato a favore dell'Amministrazione Contraente la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al Contratto, per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_; tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- f) Il Fornitore ha stipulato con primario istituto assicurativo e di gradimento dell'Amministrazione Contraente, con le modalità indicate nel Capitolato d'Appalto, una o più polizze assicurative a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto e per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Tale documento/i, anche se non materialmente allegato/i al presente Contratto, ne costituisce/no parte integrante e sostanziale. I massimali della polizza/e assicurativa/e si intendono per ogni evento dannoso o sinistro;

- g) Il Fornitore ha altresì presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- h) Il Fornitore dichiara che il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d'Appalto e i relativi allegati e, comunque, tutta la documentazione di gara, nonché il DUVRI, ancorché non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- i) Il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato, dagli allegati al Capitolato, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse.

Dovendosi ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale:

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia: C.F. n. 80113590154;

Il Fornitore \_\_\_\_\_: C.F. n. \_\_\_\_\_.

### **CIÒ PREMESSO**

Le parti stipulano e convengono quanto segue:

#### **ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **ART. 2. DEFINIZIONI**

2.1 Nell'ambito del Contratto si intende per:

- A. Amministrazione Contraente: il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, in qualità di committente dell'appalto oggetto del presente contratto, per l'erogazione del servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni ed il Centro Prima Accoglienza di Milano;
- B. Attivazione del servizio: avvio dell'espletamento del servizio;

- C. Atto di Regolamentazione del servizio: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Fornitore e dalla Direzione dell'Istituto, nel quale vengono definite e dettagliate le prestazioni richieste e conseguentemente le modalità di erogazione del servizio;
- D. Capitolato d'Appalto: il Capitolato d'Appalto, compresi tutti i suoi allegati;
- E. Contratto: il contratto stipulato dall'Amministrazione Contraente con il Fornitore per l'erogazione del servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni con annesso Centro Prima Accoglienza di Milano;
- F. Cucina: le strutture appartenenti all'Istituto Penale Minorenni di Milano, ove avviene la produzione, la preparazione ed il confezionamento dei pasti;
- G. Fornitore: l'impresa [o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio] che è risultato aggiudicatario del servizio e che stipula il Contratto, obbligandosi nei confronti dell'Amministrazione Contraente a quanto nello stesso previsto;
- H. Gara: gara a procedura aperta di cui al Bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. \_\_\_\_ e G.U.R.I. n.\_\_\_\_, nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia, indetta dall'Amministrazione Contraente per l'affidamento del servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni con annesso Centro Prima Accoglienza di Milano;
- I. Importo Contrattuale effettivo: l'importo contrattuale che, sulla base del numero delle presenze effettive dei ragazzi (diaria) nel corso della durata del Contratto, l'Amministrazione Contraente sarà effettivamente tenuta a corrispondere al Fornitore;
- J. Importo Contrattuale presunto: l'importo presuntivo complessivo dell'appalto, calcolato applicando il prezzo aggiudicato alla diaria per i giorni presunti di presenza dei ragazzi;
- K. Tabelle vittuarie: la lista delle preparazioni gastronomiche realizzata in base alle indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Nutrizione, finalizzata ad una corretta alimentazione e variata in base alla tipologia di sesso, età, religione e stagione.
- L. Pasto: l'insieme delle preparazioni gastronomiche previste nei menù delle tabelle vittuarie realizzate in base alle indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Nutrizione, cui i ragazzi hanno diritto;
- M. Sede: l'Istituto Penale per i Minorenni nel quale è ubicata la Cucina, facente capo all'Amministrazione Contraente;
- N. Servizio di ristorazione per l'Istituto Penale Minorenni con annesso Centro Prima Accoglienza di Milano: il servizio di ristorazione reso mediante produzione dei pasti presso la cucina dell'Istituto Penale Minorenni di Milano e oggetto del presente Contratto;

- O. Strutture: la Cucina e relative pertinenze (quali ad es.: magazzini, spogliatoi), i macchinari, le attrezzature, gli impianti, le stoviglie, la tegameria, l'utensileria, gli arredi, i vassoi, i carrelli e tutti gli altri beni mobili ed immobili necessari, funzionali e/o connessi all'espletamento del Servizio, che siano concessi in uso al Fornitore;
- P. Utenti: i ragazzi/e ospiti dell'Istituto Penale Minorenni con annesso Centro Prima Accoglienza di Milano;
- Q. Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale la Direzione dell'Istituto Penale Minorenni autorizza l'utilizzo delle Strutture da parte del Fornitore che le prende in consegna per l'esecuzione del servizio. Il Verbale di presa in consegna viene sottoscritto all'atto dell'attivazione del servizio. Sono parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna l'Inventario ed eventuali altri allegati.

### **ART. 3        OGGETTO**

- 3.1 Il Contratto ha ad oggetto l'erogazione del servizio in favore degli Utenti mediante preparazione e fornitura dei pasti giornalieri presso la Cucina dell'Istituto Penale Minorenni di Milano.
- 3.2 Il servizio oggetto del Contratto dovrà essere eseguito alle condizioni, norme, prescrizioni e patti, contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato e negli allegati al Capitolato, nelle disposizioni regolamentari contenute nell'Atto di Regolamentazione del servizio, oltre che nelle norme di legge vigenti.

### **ART. 4        CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

- 4.1 La diaria per i ragazzi (colazione, pranzo, merenda e cena), viene stabilita per ogni giornata di presenza: € \_\_\_\_\_
- Al succitato importo va aggiunta l'IVA al 10%.
- Il Fornitore è tenuto ad osservare le Tabelle vittuarie nonché quelle merceologiche (allegati nn. 2,3,4 e 5 del Capitolato);
- 4.2 Il prezzo della diaria è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- Il Fornitore non potrà del pari pretendere compensi o indennità di sorta sia per diminuzione o anche per totale assenza dei ragazzi, qualunque possa essere la causa, sia per soppressione o riduzione di capienza dei Servizi minorili.

## ART. 5      **IMPORTO CONTRATTUALE**

5.1 L'importo Contrattuale presunto del servizio, per l'intera durata dell'appalto, calcolato come indicato al paragrafo 2.1.5 del Bando di gara, è pari ad Euro [\_\_\_\_\_], esclusi oneri relativi alla sicurezza ed IVA così distinto:

### **Capitolo 2134 esercizi finanziari 2023, 2024, 2025**

n. _____ x € _____	€ _____=
Oneri relativi alla sicurezza	€ _____=
Totale al netto dell'IVA	€ _____=
I.V.A. 10%	€ _____=
<b>TOTALE SPESA ANNO 20____</b>	<b>€ = .....</b>

5.2 I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal Fornitore sono pari a € \_\_\_\_\_.

L'Importo Contrattuale effettivo del servizio, che l'Amministrazione Contraente corrisponderà al Fornitore, sarà calcolato sulla base delle presenze effettive dei ragazzi (diarie) alle ore 24:00 del giorno precedente quello della somministrazione moltiplicati per il prezzo contrattuale unitario offerto in sede di gara. Nello stabilire il numero delle giornate di presenza non sarà calcolata quella di entrata e sarà invece accreditata quella di uscita. In caso di ingresso ed uscita nello stesso giorno sarà calcolata metà della diaria. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro dovuto dal Fornitore.

5.3 L'Importo Contrattuale effettivo deve intendersi come remunerativo del servizio oggetto del Contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere derivante al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta



eccezione per gli oneri espressamente posti a carico dell'Amministrazione Contraente nel Capitolato.

## **ART. 6            DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

- 6.1 Il servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte del Fornitore, nella cottura e nel confezionamento dei pasti presso la Cucina dell'Istituto Penale Minorenni d Milano.
- 6.2 Il servizio comprende anche l'espletamento delle attività di manutenzione e di quelle di pulizia e sanificazione dei locali di produzione dei pasti, indicate rispettivamente negli artt. 10 e 40 del Capitolato, nonché nell'Allegato 1 dello stesso, da effettuarsi secondo le modalità e alle condizioni ivi indicate.
- 6.3 L'Amministrazione Contraente, al momento dell'attivazione del servizio, concederà l'utilizzo al Fornitore delle Strutture necessarie per l'espletamento del servizio secondo quanto specificato dall'art. 10 del Capitolato. Il Fornitore, a partire dalla data in cui prende in consegna le Strutture ne è costituito custode e ne assume, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
- 6.4 Il Fornitore si obbliga a fare uso delle Strutture consegnate con la massima cura ed esclusivamente nei limiti e per le finalità del Contratto e a riconsegnarle all'Amministrazione Contraente al termine del Contratto secondo le modalità indicate nell'art. 10 del Capitolato. Il Fornitore non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica alle Strutture affidate, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Contraente. Eventuali addizioni e/o migliorie apportate alle Strutture resteranno, al termine del Contratto, acquisite gratuitamente dall'Amministrazione, salvo il diritto dell'Amministrazione medesima di chiedere la remissione in pristino in caso di addizioni e migliorie non autorizzate.

## **ART. 7            ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

- 7.1 Il servizio avrà inizio a partire dalla data del \_\_\_\_\_.
- 7.2 Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Contratto la Direzione dell'Istituto Penale Minorenni ed il Fornitore redigeranno l'Atto di Regolamentazione del servizio con i contenuti e secondo le modalità specificate nell'Allegato 1 del Capitolato. All'Atto di Regolamentazione del servizio seguirà, in prossimità dell'effettivo avvio del servizio, il Verbale di presa in

consegna delle Strutture con i contenuti e secondo le modalità specificate nell'art. 10 del Capitolato.

## **ART. 8 DURATA**

8.1 Il Contratto decorre dal \_\_\_\_\_ al 30.09.2025.

8.2 L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 50% dell'importo a base d'asta. Detti servizi aggiuntivi consistono nell'aumento quantitativo dei servizi richiesti, ad esempio per aumento dell'utenza (es: apertura di nuove sezioni detentive etc). Il Fornitore è obbligato ad accettare le modifiche richieste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva altresì l'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, l'Amministrazione Contraente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso, quest'ultimo non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

## **ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

9.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei relativi allegati, nonché nell'Atto di Regolamentazione del servizio.

9.2 Il Fornitore si obbliga ad espletare il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa.

9.3 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto del Contratto, secondo quanto specificato nel Capitolato, nonché ad ogni attività che

si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatta eccezione per gli oneri posti espressamente a carico dell'Amministrazione Contraente nel Capitolato.

9.4 Il Fornitore si impegna, inoltre, ad espletare il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, igieniche, sanitarie e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate, secondo quanto previsto dal Capitolato, al fine di evitare che si possano verificare inconvenienti di sorta in relazione alla qualità, alla conservazione e alla confezione dei pasti ed al personale utilizzato per la preparazione ed il confezionamento dei medesimi pasti. A tal fine, l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche e sanitarie vigenti.

9.5 Il Fornitore si impegna ad espletare il servizio avvalendosi di personale dipendente specializzato appartenente alle seguenti figure professionali:

- cuochi (liv. 3), n° \_\_\_\_\_ ;
- aiuto cucina (liv. 5 ), n° \_\_\_\_\_;
- addetti mensa (liv. 6s), n° \_\_\_\_\_.

Tale personale dovrà essere qualificato e munito delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato. L'elenco nominativo del personale del Fornitore che sarà impiegato nell'espletamento del servizio (qualifiche, mansioni, livello, tipo di rapporto contrattuale e monte ore) dovrà essere indicato dal Fornitore medesimo nell'Atto di Regolamentazione del servizio ed aggiornato in caso di variazioni successive, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 del Capitolato, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro mediante produzione dei modelli UNIlav e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL). Il personale dovrà attenersi alle norme di comportamento fissate nell'Allegato 1 del Capitolato ed accedere alla sede e agli uffici dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e accesso in vigore per essi, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. Il Fornitore dovrà inoltre garantire lo svolgimento di un'attività di addestramento a tutto il personale che sarà impiegato nell'espletamento del servizio, secondo quanto previsto nell'art. 38 del Capitolato.

Il Fornitore dovrà dotarsi, altresì, di un Responsabile del Servizio e di un Rappresentante, secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 del Capitolato.

- 9.6 Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi momento, con le modalità ed i termini di cui all'art. 30 del Capitolato, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; il Fornitore si obbliga altresì ad attuare i sistemi di autocontrollo di cui all'art. 10 del Capitolato.
- 9.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del servizio che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
- 9.8 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- 9.9 Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso all'Amministrazione e/o a terzi.
- 9.10 Il Fornitore si obbliga ad espletare le attività previste dal DUVRI predisposto dall'Amministrazione Contraente.

## **ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

- 10.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina assistenziale, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione Contraente del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la stessa Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate sarà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il Fornitore si obbliga, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato, ad avvalersi di personale regolarmente assunto e numericamente adeguato ed a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti. Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione si riserva,

nel corso dell'esecuzione del Contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio e di richiedere al Fornitore la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato e ai sensi dell'art.30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore, l'Amministrazione Contraente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

10.2 Nel caso di formale contestazione da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente provvederà all'inoltro delle richieste e delle relative contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, il Fornitore, prima dell'inizio del servizio deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute e il manuale di autocontrollo per l'igiene, in conformità al D.Lgs. 193/2007.

10.3 Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal contratto collettivo di lavoro e degli accordi integrativi, regionali e non, e si obbliga ad assumere, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il personale dell'Impresa uscente. Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

10.4 Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

10.5 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

10.6 Il Fornitore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

## **ART. 11      MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

11.1 Il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Amministrazione – previe le verifiche previste dalla normativa vigente – con ordinativo su conto corrente bancario/postale del Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva. L'emissione di tale titolo di spesa libera l'Amministrazione dalle proprie obbligazioni di pagamento.

11.2 Il pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni, su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili, dettagliate ed intestate alla Direzione dell'Istituto Penale per i Minorenni di Milano, con riferimento alle diarie relative ai giorni effettivi di presenza dei minori e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte della Direzione del predetto Istituto con annesso Centro Prima Accoglienza di Milano.

Nel caso di non corrispondenza tra i pasti fatturati e quelli attestati dalle Direzioni interessate, l'Impresa dovrà fornire i necessari chiarimenti entro 8 (otto) giorni consecutivi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per la liquidazione.

11.3 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., secondo quanto prescritto dall'art. 46 del Capitolato. In particolare, si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto, nonché le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti

dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ.

- 11.4 Nell'applicazione delle aliquote IVA si dovrà tenere in considerazione che tutte le prestazioni descritte sono da considerarsi prestazioni accessorie al servizio, in quanto necessarie per l'espletamento del servizio stesso e quindi pagate a prezzo diaria.
- 11.5 Resta tuttavia espressamente inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti.
- 11.6 L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento delle penalità di cui all'art. 15, compensando il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo ovvero mediante incameramento della cauzione di cui all'art. 16.
- 11.7 Il pagamento delle fatture superiori a € 5.000,00= è subordinato alla verifica che il Fornitore non sia inadempiente all'obbligo del versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

## **ART. 12 ASSICURAZIONE**

- 12.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, ivi compresi casi di tossinfezione e intossicazione alimentare, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi. Il Fornitore terrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia.
- 12.2 Il Fornitore, inoltre, ha stipulato una polizza/e assicurativa/e con primario istituto assicurativo, conforme/i ai requisiti indicati agli allegati F e G del Disciplinare di gara.
- 12.3 In caso di mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.
- 12.4 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la/e copertura/e

assicurativa/e di cui si tratta, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **ART. 13 SUBAPPALTO**

13.1 Il subappalto del servizio è ammesso nei limiti indicati dall'art. 14 del Disciplinare di gara.

### **ART. 14 RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE**

14.1 In attuazione di quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato, il Fornitore di obbliga a dotarsi di un Rappresentante presso l'Istituto.

14.2 Il Rappresentante così nominato dovrà adempiere a tutti gli oneri derivanti dal Contratto in nome e per conto del Fornitore, e ciò ancorché quest'ultimo dichiari di attendere personalmente al servizio.

### **ART. 15 PENALI**

15.1 Il Fornitore si impegna a svolgere il servizio con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 c.c. e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso. Il Fornitore avrà, altresì, l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e di regolamento, nonché le disposizioni del Capitolato, che riguardano il servizio stesso.

15.2 Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore delle penali nei casi e secondo gli importi indicati nell'art. 41 del Capitolato.

15.3 Eventuali deficienze o carenze verranno comunicate al Fornitore, per iscritto con raccomandata A/R o via PEC, e la stessa dovrà procedere nei limiti e secondo i tempi indicati dall'Amministrazione Contraente. Si conviene che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti come previsto dal presente articolo. L'Amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Fornitore. Alla contestazione dell'inadempienza, il Fornitore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione



Contraente, ovvero non via stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'Amministrazione sarà libera di applicare le penali previste.

- 15.4 L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 16 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 15.5 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 15.6 Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **ART. 16      DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIA SUPPLEMENTARE**

- 16.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00). Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del Contratto, l'Amministrazione Contraente procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia secondo quanto stabilito all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.
- 16.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debitore principale, in favore dell'Amministrazione Contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.
- 16.3 La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione Contraente opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente

articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo garantito a suo favore.

16.4 L'amministrazione Contraente ha diritto, altresì, di rivalersi direttamente sulla cauzione:

- a) per il recupero delle spese sostenute in danno del Fornitore in caso di inadempienza;
- b) per il recupero di ogni altro credito nascente dal contratto.

16.5 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione Contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento parziale della cauzione effettuata da parte dell'Amministrazione.

16.6 Oltre alla cauzione prescritta a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, rimangono vincolati gli impianti, i materiali mobili ed i generi di ordinario consumo di proprietà del Fornitore esistenti nell'Istituto.

## **ART. 17      RISERVATEZZA**

17.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

17.2 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

17.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

## **ART. 18 RISOLUZIONE**

- 18.1 Oltre a quanto disposto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) le fattispecie di cui all'art. 43 del Capitolato.
- 18.2 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio, quest'ultima può assegnare al Fornitore a mezzo pec, ex art. 1454 c.c., un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. Trascorso tale termine senza che l'inadempimento sia cessato, il Contratto si intenderà risolto, con diritto dell'Amministrazione di incamerare definitivamente la fideiussione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dei maggiori danni. Si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
- 18.2 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 18.3 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.

## **ART. 19 SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

- 19.1 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la cessazione totale o parziale del servizio di ristorazione nei casi previsti dall'art. 13 del Capitolato, vale a dire nel caso di sospensione, anche temporanea, o soppressione dell'Istituto/Servizio. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta a dare formale preavviso al Fornitore.
- 19.2 Il verificarsi dei casi di cui al precedente comma non dà diritto al Fornitore ad alcun risarcimento o pretesa. Parimenti, il Fornitore nulla può pretendere per eventuali variazioni dell'utenza rispetto a quanto presuntivamente stimato nel Capitolato e nel Disciplinare di gara.

19.3 Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso relativi alla riduzione, sospensione o cessazione (anche parziale) del servizio per eventi quali quelli indicati al precedente comma.

19.4 In caso di sciopero del personale del Fornitore, la controparte deve essere avvisata almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dello sciopero. Qualora invece la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penali prescritte dall'articolo 41 del Capitolato.

In nessun caso il Fornitore può sospendere il servizio.

## **ART. 20 RECESSO**

20.1 Nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec. In tale ipotesi l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

20.2 L'Amministrazione Contraente si riserva, infine, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, mediante comunicazione da darsi al Fornitore a mezzo pec:

- nei casi di giusta causa;
- per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione, quali la chiusura o la sospensione di un Servizio o di un Istituto. In tal caso è ammesso il recesso anche parziale.

In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

- 20.3 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quanto previsto dall'art. 44 del Capitolato.
- 20.4 Nelle fattispecie di cui al comma precedente, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
- 20.5 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
- 20.6 In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione Contraente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente Contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## **ART. 21      CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI**

- 21.1 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
- 21.2 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;

- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Amministrazione Contraente.
- c) l'Amministrazione Contraente non rifiuti la cessione dei crediti maturati con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
- 21.3 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

## **ART. 22 FORO COMPETENTE**

- 22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 22.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

## **ART. 23 SPESE CONTRATTUALI**

- 23.1 Le spese inerenti alla stipula ed alla esecuzione del presente Contratto, compresa la tassa di bollo e di registro, ed ogni altro eventuale onere fiscale, comunque dovuto in conseguenza del presente atto e tutte quelle altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non esplicitamente previste dal Capitolato, sono tutte a carico del Fornitore. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione Contraente ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

## **ART. 24 NORME FINALI**

- 24.1 Per quanto non previsto si applicano le norme di legge in materia di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione, le disposizioni contenute nel Codice Civile nonché i principi generali dell'ordinamento, le vigenti disposizioni di legge in tema di igiene e sanità degli alimenti e di tutela del personale.

24.2 Si applicano altresì le norme previste dall'Ordinamento e dal Regolamento Penitenziario vigenti nonché quanto previsto dal Regolamento interno di ciascun Istituto.

## **ART. 25 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO**

25.1 Il presente Contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione Contraente solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

## **ART. 26 COMUNICAZIONI**

26.1 Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo PEC, eventualmente anticipata via fax, al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:

Amministrazione Contraente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \

Il Fornitore

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

26.2 Ogni modifica al domicilio dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata alle altre Parti.

Si intendono specificatamente approvati, a norma dell'art. 1341 del C.C., gli articoli: 4 (corrispettivo contrattuale), 5 (importo contrattuale); 6 (descrizione del servizio), 7 (attivazione), 8 (durata), 9 (modalità di esecuzione), 10 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (modalità di fatturazione e pagamento), 12 (assicurazione), 13 (subappalto), 15 (penali), 16 (deposito cauzionale), 17 (riservatezza), 18 (risoluzione), 19 (sospensione temporanea e cessazione del Servizio), 20 (recesso), 21 (cessione del contratto – cessione dei crediti), 22 (foro competente) e 25 (esecutività del contratto) del presente Contratto; nonché gli articoli 2 (durata dell'appalto), 6 (garanzia supplementare), 8 (rivalsa sulla cauzione), 10 (obblighi dell'appaltatore di ordine logistico, igienico-sanitario e di servizio), 13 (esclusione del minimo garantito), 14 (continuità del servizio), 25 (danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 26 (corrispettivi), 27 (invariabilità

del corrispettivo), 32 (personale), 33 (responsabile del servizio), 34 (rappresentanti ed incaricati dell'appaltatore), 41 (penali), 43 (risoluzione del contratto), 44 (recesso), 45 (obblighi di riservatezza) 46 (obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari) del Capitolato.

Il predetto Dott. \_\_\_\_\_ nell'accennata sua qualità, accetta il presente contratto in forma pubblica, che, previa lettura fattami ad alta ed intelligibile voce, viene da me Ufficiale Rogante sottoscritto con le parti contraenti.

Il presente contratto, viene redatto in due originali su carta da bollo e, previa lettura, viene da me, Ufficiale Rogante, sottoscritto con le parti contraenti.

Il presente contratto consta di n.\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine e n.\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) righe oltre alle sottoscrizioni

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

#### **IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

\_\_\_\_\_

#### **L'UFFICIALE ROGANTE**

\_\_\_\_\_



## Indice

<b>ART. 1</b>	<b>VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2.</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>7</b>
<b>ART. 4</b>	<b>CORRISPETTIVO CONTRATTUALE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6</b>	<b>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7</b>	<b>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8</b>	<b>DURATA</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9</b>	<b>MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10</b>	<b>OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO</b>	<b>12</b>
<b>ART. 11</b>	<b>MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 12</b>	<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>15</b>
<b>ART. 13</b>	<b>SUBAPPALTO</b>	<b>16</b>
<b>ART. 14</b>	<b>RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE</b>	<b>16</b>
<b>ART. 15</b>	<b>PENALI</b>	<b>16</b>
<b>ART. 16</b>	<b>DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIA SUPPLEMENTARE</b>	<b>17</b>
<b>ART. 17</b>	<b>RISERVATEZZA</b>	<b>18</b>
<b>ART. 18</b>	<b>RISOLUZIONE</b>	<b>19</b>
<b>ART. 19</b>	<b>SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>19</b>
<b>ART. 20</b>	<b>RECESSO</b>	<b>20</b>
<b>ART. 21</b>	<b>CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI</b>	<b>21</b>
<b>ART. 22</b>	<b>FORO COMPETENTE</b>	<b>22</b>
<b>ART. 23</b>	<b>SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>22</b>
<b>ART. 24</b>	<b>NORME FINALI</b>	<b>23</b>
<b>ART. 25</b>	<b>ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO</b>	<b>23</b>
<b>ART. 26</b>	<b>COMUNICAZIONI</b>	<b>23</b>